COMUNE DI STRIANO

Provincia di NAPOLI

REGOLAMENTO DELLA POLIZIA MORTUARIA

ANNO 2009

REGOLAMENTO COMUNALE di polizia Mortuaria

Art. 1 - ***Finalità del regolamento***

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____ , e sue modifiche, il presente regolamento disciplina la polizia mortuaria per quanto di specifica competenza comunale.
2. Il regolamento s'ispira ai criteri di semplificazione delle procedure e di trasparenza di cui ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
3. Sono considerati, in quanto compatibili con la legge, gli usi, le tradizioni e i costumi vigenti in questo Comune afferenti al culto dei defunti.
Sono, altresì, considerate le aspettative in questa materia dei soggetti appartenenti a particolari culture, purché compatibili con la disciplina di legge e regolamentare, anche comunale.

Art. 2 - ***Organizzazione e risorse***

1. Il regolamento comunale di organizzazione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ , costituisce la fonte primaria per l'istituzione e l'organizzazione del Servizio comunale di polizia mortuaria.
2. Il regolamento comunale di contabilità prevede adeguati strumenti amministrativi per una distinta allocazione di bilancio in funzione dello specifico riscontro delle entrate e delle uscite relative alla gestione del servizio.

Art. 3 - ***La gestione dei cimiteri***

1. La gestione del cimitero comunale rientra nelle competenze:
a) del Comune che la gestisce direttamente o in una delle forme previste dal T.U. n. 267 del 2000, ed, inoltre, secondo quanto previsto dalla specifica legislazione vigente in materia, dal regolamento n. 285 del 1990 e dal presente regolamento;
b) dei privati in relazione alle competenze previste dal presente regolamento
e di quelle risultanti dai provvedimenti di concessione ed altro del Comune.
2. La determinazione degli orari di apertura e chiusura dei cimiteri comunali è assunta dal Sindaco, sentite le categorie rappresentanti l'utenza e il Responsabile del servizio cimiteri.
3. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione o da altre attività cimiteriali, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e dal D. Lgs. 152/06.
4. La collocazione dei previsti raccoglitori ha luogo in appositi spazi del cimitero, compatibilmente alle esigenze di decoro del luogo.

Art. 4 - ***Disposizioni afferenti al personale***

1. Il Responsabile del servizio cimiteri dispone *"motu proprio"* la specifica, funzionale e operativa designazione del personale addetto alla custodia dei cimiteri, nei limiti delle disponibilità assentite dalla struttura organizzativa del servizio cimiteriale.
2. Per esigenze di funzionalità del servizio di cui al comma precedente, i programmi di spesa prevedono la collocazione d'impianti di sicurezza, di telecamere e la dotazione del personale addetto alla custodia di telefonini da utilizzare per esigenze di servizio.
3. L'introduzione di queste misure di sicurezza e di prevenzione ha comunque luogo nel rispetto della "privacy", secondo le specifiche previsioni di legge.

Art. 5 - ***La formazione del personale addetto al Servizio***
di polizia cimiteriale

1. Il Responsabile della formazione comunale include nei programmi e conseguente- mente organizza corsi di formazione e di addestramento del personale addetto allo stato civile e di quello addetto al servizio di polizia cimiteriale.

2. Per ogni adempimento: di spesa, di organizzazione, di metodo e di riscontro, si rinvia alle corrispondenti disposizioni stabilite nell'ambito della regolamentazione comunale .

Art. 6 - *Potere di assunzione di provvedimenti*

1. Sono previsti da questo articolo i provvedimenti che discendono dal presente regolamento, e che non risultano compresi tra quelli dentro il diffuso regolamentare, in quanto espressamente indicati, e che non assumono la natura ordinatoria di cui all'art.13.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono:

n.	Contenuti del procedimento - Provvedimento	Competenze
1	Approvazione del regolamento di polizia mortuaria	Consiglio Comunale
2	Predisposizione dello schema del regolamento di polizia mortuaria	Giunta Municipale
3	Modifiche al regolamento di polizia mortuaria	Consiglio Comunale
4	Criteri generali per la gestione del Civico Cimitero	Consiglio Comunale
5	Organizzazione strutturale del servizio contratti	Giunta Municipale
6	Gare d'appalto per la gestione di servizi cimiteriali	Dirigente del servizio
7	Determinazione delle tariffe cimiteriali	Consiglio Comunale
8	Concessioni cimiteriali, ove già disciplinate in via regolamentare	Dirigente del servizio
9	In tema di procedimento amministrativo con particolare riferimento ai cimiteri per gli aspetti di deroga ai termini di cui all'art. 7	Consiglio Comunale

Art. 7 - *Procedimento amministrativo*

1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento si uniformano ai principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 e si esauriscono entro il termine di trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune della relativa richiesta.

2. Il Responsabile del procedimento viene comunque individuato,con procedure semplificate dal Responsabile del servizio cimiteri.

3. Nell'adozione degli atti amministrativi, i relativi Responsabili si attengono alle disposizioni sulla semplificazione amministrativa di cui al vigente ordinamento, salvo deroghe espressamente previste.

Art. 8 - *Rapporti con il Servizio sanitario nazionale*

1. Allo scopo di sollecitare le procedure cimiteriali di competenza del Comune o, comunque, anche d'interesse comunale, nelle cui fasi sia previsto l'intervento dell'Azienda unità sanitaria locale competente, il Responsabile del servizio cimitero assume l'iniziativa della predisposizione di un apposito protocollo d'intesa.

2. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 40 del T.U.n. 267/2000, l'approvazione del protocollo di cui al comma precedente,stante la natura regolamentare dello stesso, che discende dalpresente regolamento.

Art. 9 - *Le posizioni soggettive con riferimento alle concessioni*

1. Le posizioni soggettive risultano dagli atti di concessione e non sono suscettibili di modificazione e di transazioni.

2. La estinzione delle disponibilità soggettive di cui al precedente comma preclude la possibilità di alternative di copertura rispetto alle eventuali eccedenze di sepolcri nell'ambito della struttura oggetto della concessione.

3. Sulle eccedenze, e nel rispetto dei diritti di terzi, possono essere negoziate con i servizi

cimiteriali del Comune, da parte dei soggetti interessati alla originaria concessione, nuove concessioni. Esse assumono rilevanza del tutto autonoma e sono pertanto assoggettate a tutte le procedure previste per le concessioni, comprese quelle
patrimoniali.
4. Le prove della titolarità, in relazione alle successioni previste dalle singole concessioni, devono essere fornite dai richiedenti. Stante la natura del procedimento non trovano accesso forme di semplificazione nei modi previsti dal regolamento approvato con D.P.R. n. 28dicembre 2000, n. 445.

Art. 10 - *Procedimento e accesso*
1. È assicurato, ai sensi della legge n. 241/1990, e modifiche in prosieguo,apportate, a chiunque abbia interesse, l'accesso ai documenti cimiteriali, ad eccezione di quelli che risultano coperti da segreto d'ufficio.
2. Il Responsabile del procedimento determina:
a) l'elenco dei documenti di cui al comma precedente;
b) d'intesa con il Responsabile della protezione dei dati personali,i provvedimenti da assumere ai fini dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
c) i relativi provvedimenti devono essere adeguatamente motivati;
d) nelle fattispecie di rilevanza regolamentare le relative procedure vanno trasferite alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

Art. 11 - *Atti di concessione*
1. Nell'ambito del procedimento concessorio si colloca necessariamente l'atto di concessione.
2. Esso assume, in tutti i casi, la veste di atto scritto. Il Comune è rappresentato dal Responsabile del servizio cimiteri. L'atto è autenticato dal Segretario comunale, il quale provvede alla repertoriazione e alla registrazione nei termini di legge.
3. Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.
4. Nell'ambito delle procedure afferenti alla semplificazione dei procedimenti, gli uffici comunali interessati necessariamente coordinati dal Responsabile del servizio cimiteri, assumono procedure standard anche in termini di modelli predisposti.
5. Il Responsabile del servizio cimiteri cura l'assunzione di ogni atto a rilevanza concessoria ai fini della elaborazione informatica.

Art. 12 - *Le registrazioni cimiteriali*
1. Il Responsabile del servizio cimiteri cura la tenuta dei registri di cui agli artt. 52 e 53 del regolamento D.P.R. n. 285/1990.
2. Il medesimo Responsabile si avvale per gli adempimenti di cui al precedente comma della propria struttura organizzativa e individua i singoli soggetti direttamente responsabili dei relativi adempimenti, mediante motivati provvedimenti.
3. Ferme restando le procedure cartacee di cui al comma 1, il Responsabile individua e propone l'introduzione di sistemi informatici,che non rappresentano soluzioni alternative, ma si pongono come ulteriori forme agevolative di riscontro e di produzione delle situazioni di fatto e di diritto in tempi reali.

Art. 13 - *Potere di ordinanza*
1. La presenza di particolari esigenze anche connesse all'ambiente sociale a cui fanno capo i singoli cimiteri comunali, come di accadimenti particolari dovuti ad imprevisioni od a situazioni di necessità, richiede la tempestiva adozione di provvedimenti amministrativi che possono assumere natura di ordinanza.
2. Il potere di ordinanza di cui al presente articolo, e quindi con esclusione di quello specialmente previsto in altre parti del presente regolamento e attribuito a specifiche competenze, appartiene al Sindaco.

Art. 14 - *La sicurezza degli impianti cimiteriali e di ogni struttura attribuita alla competenza del servizio cimiteriale*
1. Il Responsabile del servizio cimiteri è *ipso iure* responsabile della sicurezza degli impianti cimiteriali, di ogni struttura cimiteriale.

2. Egli attua, a sua discrezione, motivate forme di decentramento avuto riguardo delle singole posizioni del personale assegnato al suo servizio.
3. Copia dell'elaborato afferente alla struttura del servizio sotto il profilo della sicurezza è inviata tempestivamente al Sindaco e al Responsabile del servizio personale.
4. Non rientrano nella disciplina di questo articolo le responsabilità di terzi di cui al successivo articolo.

Art. 15 - *Le responsabilità dei terzi*
1. Il Comune non è coinvolto nelle responsabilità derivanti da attività di privati all'interno del cimitero, sia nell'uso dei mezzi propri, sia nell'uso improprio o non conforme dei mezzi volutamente messi a disposizione del pubblico in funzione di specifici servizi cimiteriali.
2. Chiunque in ogni caso provochi danni a persone o a cose per fatti, direttamente o indirettamente, attribuiti alla sua volontà o alla sua opera risponde ai sensi del vigente Codice civile, salvo il caso in cui l'illecito non assuma rilievo di diritto penale.
3. Il Responsabile, per conoscenza diretta o a seguito di segnalazione da parte del personale preposto al servizio cimiteriale, dispone per quanto di competenza.

Art. 16 - *Interventi straordinari - Concertazioni con la protezione civile*
1. Nel caso di evenienze straordinarie che richiedano l'utilizzazione delle strutture cimiteriali e la sospensione della fruizione dei servizi cimiteriali in termini correnti, il Sindaco, previo parere della Conferenza di servizi composta dalle Rappresentanze pubbliche e delle Associazioni interessate, adotta tempestivi provvedimenti,
dotati anche di misure per la loro pubblicità.
2. Nel caso in cui le evenienze del comma 1) riguardassero problemi rientranti nelle competenze dei Servizi della Protezione civile, i relativi provvedimenti in materia di polizia cimiteriale sono assunti dal Sindaco d'intesa con detti Servizi e avuto riguardo del regolamento approvato con D.M. Lavori Pubblici in data 15 dicembre 1927 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 1928).
3. Sono disciplinati dal presente articolo i cimiteri particolari preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie R.D. n. 1265/1934.

Art. 17 - *Gli atti di ricognizione temporale*
1. Sull'obbligo generale della manutenzione delle sepolture private, il Comune dispone attraverso la propria struttura di servizio cimiteriale, con scadenza annuale, la pubblicazione di appositi manifesti.
2. Gli avvisi di cui al comma precedente assumono rilevanza ricognitiva rispetto agli obblighi dei titolari di concessioni cimiteriali.
3. Le procedure di diffida, come di ogni altro provvedimento conseguente, sono del tutto autonomi rispetto agli atti di cui al presente articolo.

Art. 18 - *Denuncia delle cause di morte e accertamento del decesso*
1. La gestione dei servizi afferenti alla denuncia delle cause di morte e accertamento dei decessi di cui al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e modifiche in prosieguo apportate, ed in particolare quest'ultime con il regolamento approvato con D.P.R. n. 396/2000, per quanto di competenza del Comune
è assicurata dal Servizio comunale di stato civile.
2. Il Servizio comunale utilizza una specifica modulistica, nella quale viene specificato che il trasporto funebre deve essere eseguito da impresa qualificata, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L. R. 12/2001; pertanto l'autorizzazione al seppellimento potrà essere rilasciata unitamente all'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/90, direttamente dall'incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata dal Comune all'esercizio del trasporto funebre.

Art. 19 - *Deposito di osservazione e obitori*

1. Il Responsabile del servizio cimiteri garantisce con i mezzi, gli strumenti e il personale di cui ha disponibilità il mantenimento delle strutture relative ai depositi di osservazione e obitori esistenti nei cimiteri comunali.
2. Nei casi di:
– carenza delle strutture dovute per legge;
– carenza di strumenti per garantire un'adeguata efficienza di dette strutture;

Il Responsabile stesso riferisce immediatamente all'Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, per l'assunzione dei provvedimenti d'intervento.
3. Compete al Sindaco l'assunzione di provvedimenti in materia di ammissione nel deposito di osservazione e nell'obitorio ovvero alla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento di recupero e trasporto di salme in conseguenza d'incidenti e, infine, all'Autorità giudiziaria.
4. Compete al Sindaco fissare l'orario, le modalità di accesso e la disciplina igienico-sanitaria con particolare riferimento alle cause di morte.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati d'intesa con il competente Servizio dell'Azienda unità sanitaria locale.
6. Rientrano nella competenza del Responsabile del servizio cimiteri i provvedimenti di esecuzione e di organizzazione del servizio.

Art. 20 - *Riscontro diagnostico*
1. Il Responsabile del servizio cimiteri concorre, per quanto di competenza comunale, all'attivazione dei servizi di supporto e sussidiari in relazione allo sviluppo delle procedure sanitarie previste dalla legge in materia di riscontro diagnostico.

Art. 21 - *Rilascio di cadaveri a scopo di studio*
1. Il Responsabile del servizio cimiteri dispone, per quanto di competenza, l'assunzione dei provvedimenti necessari al fine di rendere possibili gli interventi di ordine sanitario di cui al Capo VI del Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990.
2. Gli interventi previsti dal comma precedente vanno coordinati con i servizi di polizia mortuaria previsti dai regolamenti comunali.

Art. 22 - *Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico*
1. Il Responsabile del servizio cimiteri adotta i provvedimenti necessari al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti connessi al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, ove richiesti dalle Autorità sanitarie preposte al servizio.
2. Il Responsabile stesso raccoglie preventivamente ogni elemento di prova dal quale emerga la intervenuta osservanza da parte del Servizio sanitario delle norme vigenti in materia di prelievo di organi.

Art. 23 - *Sala per le autopsie(1)*
1. Il cimitero comunale è provvisto di sala per le autopsie, *appoggiata c/o la camera mortuaria*, avente i requisiti di legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 66 del regolamento ex D.P.R. n. 285/1990.

Art. 24 - *Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri*
1. Il Responsabile del servizio cimiteri adotta i provvedimenti di sua competenza al fine di agevolare le operazioni afferenti alle autopsie.
2. Il Responsabile è competente al rilascio delle autorizzazioni per le imbalsamazioni in conformità al disposto dell'art. 46, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 25 - *Disposizioni generali sul Servizio dei cimiteri*
1. Alla data del presente regolamento il civico cimitero è dotato di reparti destinati alle inumazioni , mentre si è provveduto momentaneamente all'individuazione ,per la raccolta delle urne cinerarie, secondo secondo quato riportato nei grafici allegati alla pianta cimiteriale.
3. La pianta del cimitero di cui al comma 1 del presente articolo sono raccolte nell'allegato

"Piante cimiteriali", che forma parte integrante del presente regolamento.
4. Il Responsabile del servizio cimiteri assicura gli adempimenti amministrativi
e sanitari al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 del Regolamento n. 285/1990.
5. Non sono consentite deroghe.
6. Il Responsabile del servizio cimiteri, d'intesa con il Coordinatore sanitario competente dell'Azienda unità sanitaria locale, assicura la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri.
7. Gli adempimenti di cui al comma precedente sono assicurati dalle strutture organizzative presenti nell'ordinamento comunale che fanno capo al Servizio cimiteriale.
8. Il Responsabile provvede:
a) a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno la relazione previsionale di spesa ai fini della compilazione del bilancio di previsione del Comune per l'esercizio finanziario successivo;
b) a riferire tempestivamente al Sindaco sulle esigenze d'interventi di manutenzione e di esecuzione di opere cimiteriali che eccedono agli impegni di cui alla precedente lett. a) al fine dell'adozionedei relativi atti amministrativi.
9. Il Responsabile del servizio cimiteri provvede altresì:
a) ad avvalersi della collaborazione del Servizi tecnici del Comune nei casi in cui prevalgano le problematiche di ordine strettamente tecnico;
b) ad uniformare le scelte procedimentali ai criteri di semplificazione anche con particolare riguardo alle conferenze di servizi;
c) a gestire il budget cimiteriale nei modi e nelle forme previsti dal vigente ordinamento recato dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché dai regolamenti comunali, nei limiti di un riferimento compatibile.

Art. 26 - *Costruzione dei cimiteri - Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche*
1. Alla data di adozione del presente regolamento il civico cimitero risulta dotato della cartografia di cui all'art. 54, comma 1, del regolamento n. 285/2000.
2. Il Responsabile del servizio cimitero assicura, avvalendosi anche delle strutture organizzative presenti in altri servizi comunali, gli adempimenti di adeguamento e di gestione previsti dal citato art. 54 del regolamento n. 285.
3. L'Amministrazione comunale nei provvedimenti che afferiscono alla sfera urbanistica ed edilizia cimiteriale si uniforma al disposto dell'art. 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166, dell'art. 9 della L.R. 12/2001 ed in particolare del comma 5 lettera c) e del comma 6 e alla propria specifica regolamentazione in materia urbanistica.
4. L'Amministrazione comunale nei provvedimenti di adozione dei programmi attuativi e di approvazione dei progetti e relative procedure a livello direttivo, si uniforma alla legislazione statale vigente in materia di opere e lavori pubblici, nonché alle disposizioni
di cui al vigente regolamento comunale sui contratti.
5. L'ampliamento, la ristrutturazione e l'ampliamento del cimitero sono gestiti, per scelta di prevalenza funzionale, dal Responsabile del servizio cimitero.
6. Il Responsabile si uniforma alle direttive dell'Amministrazione comunale, alle particolari disposizioni di legge in materia di lavori pubblici e di polizia cimiteriale.
7. Ai fini della semplificazione delle procedure e della regolarità delle stesse, il Responsabile si avvale, a sua discrezione anche per quanto attiene al relativo allargamento rispetto alle figure professionali presenti nell'organizzazione, della conferenza dei servizi.

Art. 27 - *Le zone di rispetto cimiteriale*
1. Le norme relative all'isolamento del cimitero rispetto all'abitato ed al rispetto delle distanze ai fini del divieto di edificazione previste dalla legge e dai regolamenti statali, trovano riscontro, per rinvio espresso, nell'ordinamento di questo Comune.
2. Il Responsabile del servizio cimitero riferisce tempestivamente al Sindaco le eventuali

situazioni di disservizio e di violazione alle norme di cui al regolamento n. 285/1990, alle norme di legge che specialmente prevedano discipline direttamente o indirettamente
afferenti alla materia cimiteriale e a quelle del regolamento comunale.
Le relazioni comprendono, se del caso, proposte operative.
3. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono completate tutte le opere che si rendono necessarie al fine di normalizzare la situazione cimiteriale derivante dai procedimenti di riscontro di cui al presente articolo.

Art. 28 - *Camera mortuaria(2)*
1. Il cimitero civico è provvisto di camera *di accoglienza e sosta con appoggio c/o la Cappella Madre* ed ha le caratteristiche di cui agli artt. 64 e 65 del regolamento ex D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Servizio cimiteriale assicura adeguati provvedimenti per la piena efficienza delle camere mortuarie disponendo, in via di urgenza, i relativi provvedimenti nel caso di non conformità alle norme vigenti in materia.
5. I programmi finanziari del Comune sono vincolati alle scelte prioritarie di cui al presente articolo.

Art. 29 - *Ossario comunale*
1. L'ossario comunale è gestito direttamente dal Servizio cimiteriale a spese del Comune.
2. Le opere di decoro e l'eventuale installazione di un impianto di illuminazione sono curate dal suddetto servizio con oneri a carico del bilancio comunale, secondo le previsioni del relativo budget.

Art. 30 - *Riquadri speciali*
1. È assentita, in via di principio, la previsione nei cimiteri comunali di riquadri speciali.
2. La scelta ha luogo in sede di approvazione dei piani regolatori dei cimiteri comunali. Essa richiede adeguate motivazioni.
3. Nel caso in cui non risultassero previsti riquadri speciali e a fronte di istanze dirette ad ottenere la previsione, il Consiglio comunale decide insindacabilmente, con riferimento alle disponibilità economiche e strutturali e alle motivazioni delle relative richieste.
4. La gestione delle sepolture in tali riquadri rientra nelle competenze del servizio cimiteriale, in analogia a quanto ha luogo per ogni altra sepoltura equiparabile, e si attua in presenza di ogni altro requisito previsto dal presente regolamento.
5. Nel caso in cui si verifica l'indisponibilità di aree sepolcrali in detti riquadri speciali, alle relative sepolture si provvede in via ordinaria.

Art. 31 - *Delocalizzazione del cimitero*
1. Il Responsabile del servizio cimitero riferisce al Sindaco nel caso in cui si verifichino le condizioni igienico-sanitarie ed altro di motivata forza maggiore che richiedano la delocalizzazione del cimitero comunale.
2. Il Sindaco, sulla base della relazione di cui al comma precedente, dispone una conferenza di servizi al fine di acquisire ogni parere, compreso quello obbligatorio del competente organo dell'Azienda unità sanitaria locale competente, di cui al protocollo previsto dall'art.8.
3. È materia di parere ogni altro problema di polizia mortuaria connesso alla delocalizzazione dei cimiteri comunali, con particolare riferimento al disposto degli artt. 96, 97, 98 e 99 del regolamento n. 285/1990.
4. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti nelle sepolture private nel cimitero delocalizzato che non vengono utilizzati dai concessionari a termini dell'art. 99, comma 1, del regolamento n. 285/1990, sono acquisiti al patrimonio comunale. L'ulteriore destinazione di essi è disposta con successivo provvedimento consiliare.
5. E' competenza del Consiglio comunale, sulla base delle proposte del Sindaco di cui al presente articolo, disporre la delocalizzazione del civico cimitero.

Art. 32 - *Inumazioni*
1. I campi destinati alla inumazione sono indicati nelle planimetrie dei singoli cimiteri, di cui agli artt. 25 e 26. Essi sono divisi in riquadri

in base alle previsioni del regolamento n. 285/1990.
2. Il Servizio cimiteriale cura la collocazione dei cippi e la conseguente registrazione nell'apposito registro delle inumazioni.
3. Il Responsabile del servizio cimiteriale predispone i programmi di intervento strutturale e funzionale al fine di assicurare la puntuale osservanza delle norme di cui al Capo XIV del regolamento n. 285/1990.

Art. 33 - *Tumulazione*
1. Il Responsabile del servizio cimiteri predispone annualmente, entro il 30 settembre, la relazione sulla gestione dei loculi cimiteriali, proponendo, ove il caso, l'assunzione di iniziative di costruzione e di manutenzione, nei limiti della competenza comunale.

Art. 34 - *Cremazione*
1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali hanno luogo nei termini e nei modi di cui alla combinazione dei disposti della legge 30 marzo 2001, n. 130, del D.M. 1° luglio 2002 (G. U. 13 agosto 2002, n. 189) e della L.R. Campania n. 20/2006, ottemperando inoltre a quanto stabilito dagli art. 7, 8 e 4 comma 1 lettera b).
2. I responsabili dei relativi procedimenti concertano percorsi procedurali integrati nell'intento di pervenire a soluzioni trasparenti e semplificate.
3. Le apposite aree cimiteriali destinate alla conservazione o alla dispersione delle ceneri sono previste dal piano cimiteriale di cui all'art. 26 del presente regolamento. Alla fruizione, in regime concessorio, si provvede in analogia a quanto disposto per le concessioni cimiteriali in generale, anche per quanto attiene alle relative scritture e registrazioni ufficiali.

Art 35 - *Esumazione*
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del decennio dalla data di inumazione. Il Servizio cimiteriale cura i relativi adempimenti nei termini di cui al regolamento n. 285/1990. Le comunicazioni ai parenti del defunto hanno luogo tempestivamente e comunque almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la
esumazione.
Il servizio di inumazione, per evidenti ragioni di igiene e salute pubblica, oltre che per efficienza del servizio, viene garantito tutti i giorni della settimana compresi i festivi.

Art. 36 - *Estumulazione*
1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del tempo fissato dall'atto di concessione del relativo loculo e comunque non prima di venti anni dalla data di tumulazione. Le comunicazioni ai parenti del defunto hanno luogo tempestivamente e comunque almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la estumulazione. (comuni ai due artt. 35 e 36)

Art. 37 - *Sepolture private nei cimiteri*
1. La possibilità di concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Il Responsabile del servizio cimiteri decide sulle domande di concessione rispettando l'ordine cronologico quale risulta dalla registrazione al protocollo generale del Comune, e sottoscrive per conto del Comune l'atto di concessione ricevuto dal Segretario comunale.
3. Il Responsabile si attiene alle seguenti disposizioni:
a) le concessioni di sepolture private di cui al presente regolamento, hanno la durata di anni 99 , dalla data di stipula dell'atto di concessione;
b) il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari nei termini risultanti dall'atto di concessione. Di quelle concesse ad enti il diritto stesso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento. In ogni caso, questo diritto si esercita fino
al completamento della capienza del sepolcro;
c) i concessionari completano, sino all'agibilità, la costruzione delle sepolture, sulla base dei

progetti autorizzati dal Comune entro il termine di un anno dalla data della firma dell'atto di concessione;
d) il mancato adempimento di cui sopra comporta la decadenza, previa contestazione scritta da notificare al concessionario entro il termine di dieci giorni dalla scadenza ultima di cui alla precedente lettera c). Il concessionario può controdedurre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della contestazione.
La decisione definitiva è assunta dal Responsabile del servizio, anche per quanto attiene all'eventuale eccezione sul punto della forza maggiore;
e) il concessionario è obbligato alle spese contrattuali, fiscali, e di registrazione;
f) l'utilizzazione dei loculi sepolcrali va immediatamente comunicata al servizio cimiteriale, a prescindere da ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal presente regolamento;
g) il diritto d'uso delle sepolture previsto dall'atto di concessione è tassativo e inderogabile. Nel caso di particolari ed eccezionali situazioni, il Responsabile del servizio cimiteri, previa deliberazione della Giunta comunale, può consentire deroghe al diritto d'uso fissato dall'atto di concessione. La deroga comporta un atto di modifica della concessione e comporta il pagamento di una somma rapportata a quella versata all'atto della originaria concessione tenuto conto del numero dei loculi assentiti dalla
concessione stessa e dal rapporto di fruizione in atto rispetto alla durata della concessione.
4. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta come segue:
a) concessionario-
b) coniuge del concessionario –
c) figli del concessionario –
d) genitori del concessionario –
e) germani del concessionario -
Nella fattispecie in cui trovi applicazione la riserva per i collaterali e gli affini, la sepoltura è soggetta, caso per caso, ad autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteri su conforme richiesta scritta del soggetto avente titolo alla concessione, corredata da apposita dichiarazione rilasciata secondo le previsioni del Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. In deroga alle previsioni di cui al presente regolamento in materia di concessioni di durata inferiore a 99 anni, la Giunta comunale ha facoltà, mediante deliberazione adeguatamente motivata, di accettare la rinuncia incondizionata. In questo caso è riconosciuto un risarcimento che tiene conto della data della relativa struttura cimiteriale
e della scadenza della concessione. Sulla base dei criteri di cui al comma precedente è fissata la seguente formula 1/2xN di cui "N" è il tempo determinato, per il calcolo effettivo del risarcimento in denaro, unica forma possibile di risarcimento.

Art. 38 - *Le opere dei privati*
1. L'innalzamento di monumenti e l'applicazione di lapidi nelle aree concesse per sepolture private sono subordinati al nulla osta del Responsabile del servizio cimiteri.
2. Per il conseguimento del nulla osta di cui al precedente comma, il soggetto interessato: titolare del Permesso o altro avente titolo ai sensi di legge, presenta, unitamente alla domanda, una idonea documentazione tecnica dalla quale deve emergere ogni particolare relativo alle opere cimiteriali e all'impresa esecutrice.
L'impresa esecutrice deve essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività da svolgere;
b) documento previsto dall'art. 4 della L. 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
c) regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale utilizzato per effettuare il lavoro, dichiarato nel documento di cui al punto b).
- E'comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
3. Nel caso in cui le opere previste risultassero in contrasto con le disposizioni annesse alla cartografia cimiteriale e con le evidenze estetiche del cimitero, il Responsabile non concede, motivatamente, il chiesto nulla osta.
4. Il procedimento si uniforma alle disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza vigenti nell'ordinamento pubblico.

Art. 39 - *Manutenzione sepolture*
1. I concessionari sono obbligati al mantenimento delle loro sepolture private in buono stato di conservazione.
2. In ogni caso d'inosservanza, accertata dal personale comunale addetto alla custodia, si procede a diffida nei confronti degli obbligati e all'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti alla violazione delle condizioni previste dall'atto di concessione nelle fattispecie di inadempimento.

Art. 40 - *Cappelle private - Tumulazione*
1. La tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 37 è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art.18 e al nulla osta del Responsabile del servizio cimiteri, a cui sono demandate le consultazioni endoprocedimentali compreso l'accertamento del diritto del defunto a ricevere sepoltura nella cappella
privata.
2. Per quanto attiene alle tariffe da applicare alle fattispecie concessorie di cui al presente articolo si fa riferimento alla corrispondente tariffa di cui all'allegato A) previsto dall'articolo 53 del presente regolamento.

Art. 41 - *Sepolcri privati fuori dei cimiteri*
1. La costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale, sentito il Coordinatore sanitario competente dell'Azienda unità sanitaria locale.
2. Le spese per apposita ispezione tecnica, richiesta dall'interessato, sono a carico del medesimo.
3. Il provvedimento conclusivo nella forma di autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del servizio.

Art. 42 - *Cappelle private fuori del cimitero - Norme particolari*
1. La costruzione di cappelle private fuori del cimitero è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal regolamento n. 285/1990 e dal presente regolamento.
2. Il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità di cui all'art. 104, comma 2, del regolamento n. 285/1990, deve risultare da atto pubblico, registrato e trascritto. Un esemplare dell'atto va consegnato al servizio comunale prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 41. Venendo meno queste condizioni, il Responsabile del servizio cimiteriale, previa diffida, dispone la decadenza
del diritto d'uso delle cappelle.
3. Le cappelle private sono soggette alla vigilanza del Servizio cimiteriale del Comune.

Art. 43. Verifica e chiusura feretri
L'incaricato del trasporto di una salma deve osservare la normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86 così come stabilito al punto 5.4 della circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24. Pertanto lo stesso deve apporre il sigillo al feretro a garanzia dell'integrità dello stesso, individuando nell'incaricato del trasporto funebre, dipendente di impresa autorizzata ad effettuare i trasporti funebri, l'addetto ad apporre tale sigillo. Lo stesso dovrà redigere apposito verbale dichiarando che il feretro è stato confezionato secondo le norme vigenti in relazione alla destinazione e che la salma in esso racchiusa corrisponde a quella le cui generalità sono riportate sull'atto autorizzativi di trasporto e di seppellimento.

Art. 43 bis- *Trasporto dei cadaveri*

1. Il Comune assicura l'osservanza delle norme del regolamento di polizia mortuaria n. 285/2000 in materia di trasporto dei cadaveri.
2. Sono assunte a carico del bilancio comunale le spese afferenti al trasporto delle salme di persone indigenti.
3. La condizione di indigenza in via generale è stabilita dal Comune mediante deliberazione consiliare, avuto riguardo dei principi introdotti dalla legge n. 328/2000, in quanto applicabili.
4. Il Responsabile del servizio cimitero acquisisce il parere e sollecita l'intervento del competente Servizio dell'Azienda unità sanitaria locale in tutti i casi previsti dalla legge ovvero ritenuti necessari ai fini della regolarità del servizio.
5. Il Sindaco, su proposta del Responsabile del servizio cimitero e sentito il Comando di Polizia municipale, nonché previa consultazione delle rappresentanze datoriali dei servizi funebri e dei consumatori, disciplina, mediante motivata ordinanza, l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i prezzi consentiti con riferimento al disposto del comma 8 del presente articolo, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
6. Rientra nella competenza del Responsabile del servizio cimitero l'assunzione dei seguenti provvedimenti:
a) richiedere all'Azienda unità sanitaria locale il riconoscimento della idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada posti in esercizio dal Comune;
b) controllare l'adempimento di cui alla precedente lettera a) relativamente ai mezzi destinati al trasporto dei cadaveri su strada appartenenti ai privati.
c) il rilascio di apposita autorizzazione all'incaricato del trasporto di un cadavere, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
d) il provvedimento relativo all'individuazione delle rimesse dei carri funebri. In questo caso il Responsabile del servizio richiede il parere del Servizio urbanistica del Comune, salvo il caso in cui non sia richiesto un formale provvedimento da parte del Servizio urbanistico stesso, con particolare riferimento alla specifica disciplina.
7. Il Comune nel consentire di eseguire i trasporti funebri a imprese private, dovrà assicurarsi che tali imprese siano in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio ed in particolare:
a) autorizzazione amministrativa alla vendita di articoli funebri;
b) licenza di P.S. art. 115 del T.U.L.P.S. per affari e commissioni inerenti ad impresa funebre;
c) idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, previsto dall'art. 21 del D.P.R. 285/90;
d) idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cuia ll'art. 21 del D.P.R. 285/90;
e) documento previsto dall'art. 4 della L. 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
f) regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e);
8. Compete al Responsabile del servizio l'adozione dei provvedimenti
di cui agli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 10 settembre 1990, n. 285.
9. Per quanto attiene alle tariffe da applicare alle fattispecie concessorie di cui al presente articolo si fa riferimento alla corrispondente tariffa di cui all'allegato A) previsto dall'art. 53 del presente regolamento.

Art. 44 - *Onoranze funebri speciali*
1. Il Sindaco, per quanto di sua competenza, assicura gli adempimenti di cui all'art. 105 del regolamento n. 285/2000 e partecipa all'istruttoria al fine del riscontro dei giustificati motivi di speciali onoranze, in relazione al disposto dell'ultima parte del citato art. 105. In particolare, nelle more del previsto decreto del Ministero della
salute, autorizza la provvisoria sistemazione della salma in strutture pubbliche e, nelle

fattispecie d'intesa, in strutture private in concessione aventi oggettiva disponibilità.
2. Per quanto attiene alle tariffe da applicare alle fattispecie concessorie di cui al presente articolo si fa riferimento alla corrispondente tariffa di cui all'allegato A) previsto dall'art. 53 del presente regolamento.

Art. 45 - *Sanzioni - Competenze e procedure*
1. Il Responsabile del servizio cimitero adotta i provvedimenti sanzionatori derivanti dalle violazioni alle normative sulla disciplina in materia di polizia cimiteriale.
2. Il Responsabile si attiene alle norme di cui al presente regolamento, di quelle di cui al D.P.R. n. 285/1990 e della vigente legislazione in materia, con particolare riferimento alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Responsabile, nelle fattispecie di fatti ritenuti rilevanti ai fini penali, provvede all'immediato inoltro del relativo rapporto, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, alla competente Autorità giudiziaria.
4. Copia del presente regolamento, integrata degli estremi afferenti all'esecutività, è inviata all'Autorità giudiziaria, alla Procura della Repubblica, al personale comunale addetto ai servizi di polizia cimiteriale, al Comando vigili urbani, ai Comandi delle Forze dell'ordine competenti territorialmente.

Art. 46 - *Le sanzioni*
1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, che non ricadono nelle competenze afferenti al penale o ad altra disciplina speciale, sono punite con sanzioni da euro 25 a euro 500, ai sensi dell'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Trovano applicazione le norme di procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 47 - *Norme abrogate*
1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 48 - *Norme transitorie*
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore, nel rispetto dei diritti acquisiti.
2. Eventuali diritti d'uso derivanti da concessioni rilasciate in base a precedenti regolamentazioni potranno essere comprovati dai soggetti aventi titolo entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Compete al Responsabile del servizio cimitero riconoscere ogni diritto in relazione alle prove fornite a termini del comma precedente

Art. 49 - *Revoca e decadenza*
1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate con atto del Responsabile del servizio cimitero, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente è comunque subordinata all'adozione di apposita deliberazione del Consiglio comunale, che nonostante la transitorietà della disposizione assume rilevanza regolamentare.
3. Le concessioni possono essere dichiarate decadute rispetto all'inosservanza
degli obblighi a carico del concessionario risultanti dall'atto di concessione o con la convenzione eventualmente esistente in annesso alla concessione.
4. In ambedue le fattispecie previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Responsabile del servizio cimitero osserva le procedure sulla contestazione e sulla comunicazione che devono comunque esaurirsi nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione, dopodiché ha luogo l'adozione del relativo provvedimento adeguatamente

motivato anche con particolare riferimento alle suddette procedure di comunicazione.

Art. 50 - *Norma finale*

1. Salvo diversamente disposto dal presente regolamento e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando i regolamenti comunali fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall'art. 48, il riferimento s'intende alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, come riportate da ciascun articolo.

Art. 51 - *Sponsorizzazioni - Divieto*

1. È assolutamente vietata la sponsorizzazione da parte del Comune di prodotti e servizi cimiteriali.
2. Il divieto di cui al precedente comma non è derogabile nemmeno nel caso in cui il Comune abbia previsto un programma di sponsorizzazione generalizzato.

Art. 52 - *Oneri*

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali osserva nei procedimenti di sua competenza il seguente tariffario:

n.	Oggetto della concessione	Modalità della concessione	Corrispettivo

2. Le tariffe di cui al presente articolo, ancorchè tassative possono essere modificate ed adeguate di anno in anno ed allorché in costanza di aumento dei costi che lo richiedano, la quale, fissatane l'entità, ne determina la decorrenza rispetto alla data di esecutività della relativa deliberazione.
3. Con la deliberazione di cui al precedente comma, la Giunta Comunale disciplina le eventuali incidenze transitorie.
4. Il Responsabile del servizio cimiteriale dispone adeguate misure di pubblicità del tariffario.
5. L'assistenza all'utente è assicurata da apposito sportello che viene dotato di idonee strutture per garantire, fra l'altro, anche un'adeguata reperibilità del personale.

Art. 53 - *Tariffe - Riserve giuridiche*

1. Non è consentita l'applicazione delle tariffe di cui al presente regolamento a fattispecie concessorie od altro non previste dal regolamento stesso nemmeno per analogia.
2. Il Responsabile del Servizio assume iniziative propositive in presenza di casistiche afferenti a concessioni ed altro non previste dal regolamento.
3. Le deliberazioni consiliari afferenti alle iniziative propositive in materia tariffaria assumono, sulla base delle previsioni del regolamento per le adunanze consiliari, rilevanza di provvedimento urgente.

Art. 54 - *Le Tariffe*

1. Le principali tariffe cimiteriali, con esclusione degli oneri già previsti dall'art. 50, sono comprese nell'allegato (A) che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Le annotazioni riportate nel suddetto allegato al presente regolamento, hanno la stessa portata gerarchica delle norme regolamentari.
3. Per quanto attiene ad ogni altra disciplina trova applicazione il disposto dell'art 51.

Art. 55 - *Sepoltura*

1. La disciplina di cui al presente articolo e di quello immediatamente a seguire è riferita unicamente agli animali da compagnia, fermo restando le norme di disciplina generale relative agli animali deceduti che non beneficiano degli interventi specialmente previsti per la

cremazione e la sepoltura degli animali da affezione.
2. Il Comune, d'intesa con le Associazioni di protezione degli animali e con i servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, realizza, compatibilmente alle proprie condizioni organizzative e finanziarie, adeguate aree cimiteriali per animali da compagnia. Apposita regolamentazione comunale determina le tariffe e le modalità di sepoltura degli animali da affezione.

Art. 56 - *Cremazione*

1. Il Comune istituisce il servizio di cremazione singola di animali d'affezione.
2. Il Comune si avvale delle speciali strutture, pubbliche o private, per le operazioni di cremazione mediante convenzione, a cui perviene a seguito procedimento ad evidenza pubblica.
3. Particolari disposizioni, di pari gerarchia giuridica, regolano le procedure e le tariffe secondo principi e discipline in materia veterinaria e finanziaria.

Art. 57 - *Norme transitorie*

1. In attesa dell'attuazione delle strutture di cui ai disposti degli artt.54 e 55 del presente regolamento il Comune promuove iniziative sussidiarie avvalendosi anche dell'opera delle Associazioni che operano nella cura degli animali d'affezione.
2. In ogni caso, anche nella fase transitoria, l'azione del Comune si uniforma ai principi di economicità della spesa e di trasparenza, nonché, ai fini del rientro della spesa, alla particolare natura del servizio.

Allegato A

TARIFFE

Cod.	**TIPOLOGIA DEL SERVIZIO**	**IMPORTO €**	**NOTE**
01	Concessione del diritto d'uso di : aree per la costruzione di sepolture private per mq. :		Queste tariffe: -trovano applicazione anche nelle fattispecie di rinnovo della

	– individuale; – per famiglie; – per collettività	100,00 500,00 300,00	concessione -sono strettamente legate ai seguenti criteri (rientrano nelle scelte comunali)
02	Concessione del diritto d'uso di strutture cimiteriali, costruite dal Comune (mediante tumulazione) : – individuale; – per famiglie; – per collettività ;	 400,00 600,00 300,00	Come nelle note di cui al cod.01 Per il tempo necessario disposto dall'ASL.
03	Concessione sepoltura individuale mediante tumulazione per 99 anni	2000,00	
04	Concessione di cellette ossario	400,00	
05	Concessione da corrispondere una tantum per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri (aree riservate)	100,00	
06	Concessione per la conservazione di urna cineraria in cimitero	300,00	
07	Cremazione di un cadavere *(Sono da intendere le sole spese di competenza del Comune in quanto le cremazione potrà essere effettuata c/o struttura esterna ed i cui costi saranno definiti successivamente)*	500,00	La tariffa per la cremazione ed assicura al richiedente: *a)* la ricezione del feretro del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno; il processo di combustione per la durata occorrente. *b)* il processo di combustione per la durata occorrente; *c)* la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue; *d)* la polverizzazione delle ceneri; *e)* il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; *f)* gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 91 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990. L'urna di cui al punto e) può essere racchiusa o sostituita da altra urna

			cineraria a cura e spese del richiedente i servizio di cremazione. In caso di cremazione di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, la spesa viene assunta dal Comune, solo nei casi di indigenza accertata o di 7disinteresse dei familiari, e purché il decesso abbia avuto luogo in questo Comune.
08	Cremazione di resti mortali *(vale quanto detto al punto 08)*	400,00	Definiti esiti di fenomeni cadaverici, tr7asformativi e conservavativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità, come integrata dalla circolare dello stesso Ministero n. 10 del 31 luglio 1998
09	Cremazione di parti anatomiche riconoscibili *(vale quanto detto al punto 08)*	200,00	Di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità, n. 219 del 26 giugno 2000
10	Cremazione particolare *(vale quanto detto al punto 08)*	500,00	Nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 1990
11	Spese per inumazioni ordinarie	80,00	Ai sensi dell'art. 2, c. 4, del D.M. 1° luglio 2002, questo servizio è compreso tra i servizi pubblici locali a domanda individuale
12	Spese per esumazioni ordinarie	130,00	Stessa nota di cui al codice sopra elencato 12
13	Spese per esumazioni straordinarie da campi di inumazione ordinaria	150,00	Stessa nota di cui al precedente codice 12, ma con esclusione della possibilità di assunzione a carico del Comune, ad eccezione che l'esumazione sia stata disposta direttamente dal Comune
14	Spese per trasporti funebri *(servizio da definire)*	----------	Stessa nota di cui al codice sopra elencato 12
15	Spese per trasporti funebri e per altri Comuni o Stati *(servizio da definire)*	----------	Stessa nota di cui al codice sopra elencato 12
16	Sopralluoghi per accertamenti di polizia cimiteriale richiesti dai privati	20,00	Tariffa oraria
17	Lavori da muratore per modesti	----------	Tariffa oraria

	interventi di manutenzione su richiesta dei privati *(servizio da definire)*		
18	Spese di manutenzione ordinaria di loculi ed ossari conferiti in concessione (per anno)	10,00	Tale somma è dovuta annualmente dai concessionari o familiari di cui al comma 4° dell'art. 37, per le piccole opere di manutenzione ordinaria e pulizia . Il mancato pagamento della somma comporta la perdita della concessione.